



RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di **sistema nazionale della protezione civile**

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n°1
recante

“Codice della Protezione Civile”

Torino, 5 aprile 2018

Il Codice della Protezione Civile - ANCI
Piemonte

»»» **Novità importanti**

- » **Definizione del Servizio nazionale di Protezione Civile** (*art.1*)
- » **Attività di Protezione Civile** (*art. 2*)
- » **Autorità e componenti del Servizio nazionale di Protezione Civile** (*art.3*)
- » **Il Sindaco – Autorità Territoriale di PC** (*artt. 6 e 12*)
- » **Funzioni dei Comuni** (*art. 12*)
- » **Funzioni del Prefetto** (*artt. 9 e 12*)
- » **Funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** (*art.10*)

»»» **Novità importanti**

- » **Funzioni delle Regioni** (*art. 11*)
- » **Tipologia dei rischi e sistema di allertamento** (*artt. 16 e 17*)
- » **Pianificazione** (*art. 18*)
- » **Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile** (*art.23*)
- » **Deliberazione dello Stato di Emergenza** (*artt. 24 e 25*)
- » **Gruppi Comunali di Protezione Civile** (*artt.32 e 35*)
- » **Fondo regionale di Protezione Civile** (*art. 45*)

»»» Il ruolo di ANCI

» **14 dicembre 2017 - sancita in Conferenza Unificata INTESA** tra Governo ed Enti territoriali **su schema di DLGS riordino disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**



» Testo definito a seguito di **consultazione tecnica** con **gruppo di redazione promosso dal Dipartimento della Protezione Civile**, con **ANCI** e Regioni.

» **Abrogata legge 225/92**
VIGENTI disposizioni attuative fino a definizione delle nuove – **GRUPPI LAVORO ANCI su DIRETTIVE**

»»» Definizione del Servizio nazionale di Protezione Civile (art.1)

» **Definizione più ampia:** ora comprende tutte le attività e le competenze per *"tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo"*



» Servizio definito come di **pubblica utilità di interesse generale** (*implica possibili deroghe da disciplina pubblico impiego*)

»»» Attività di Protezione Civile (art.2)

» **PREVISIONE**: si fa ora riferimento al concetto di “**studio degli scenari di rischio possibili**”, prima si parlava di scenari di rischio “probabili”.




» La **PREVENZIONE** definita ora come “*l’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale*”, **queste ultime prima non distinte dalla norma.**


» Introdotto il concetto di **AUTOPROTEZIONE**, ***il cittadino ha il diritto di essere informato sugli scenari di rischio, ma anche il dovere di adottare le conseguenti misure di cautela per auto proteggersi.***

Autorità e componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 3)

Si basa su:



Si articola in:



Articolazione dell'esercizio della funzione di PC a livello territoriale organizzata nell'ambito della pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni SERVIZI

Articolazione dell'esercizio della funzione (art. 3, comma 3)

- Articolazione dell'esercizio della funzione di PC a livello territoriale organizzata nell'ambito della **pianificazione** nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
- La Pianificazione definisce gli **ambiti territoriali** e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni
- SERVIZI TERRITORIALI** di riferimento per i Comuni previsti dalla pianificazione regionale (art. 11, comma 2)

Il Sindaco – Autorità territoriale di Protezione Civile (artt. 6 e 12)

Il **Sindaco** è anche **RESPONSABILE** delle **FUNZIONI DI VIGILANZA** per:



- ❖ **Art.6 co.1, a):** Recepire gli indirizzi nazionali in materia;
- ❖ **Art.6 co.1, b):** Promuovere, attuare e coordinare le attività di **prevenzione** non strutturale delle strutture di propria competenza;
- ❖ **Art.6 co.1, c):** Destinare risorse finanziarie finalizzate ad attività di protezione civile;
- ❖ **Art.6 co.1, d):** Articolare le strutture organizzative preposte e attribuire personale adeguato;
- ❖ **Art.6 co.1, e):** Disciplinare procedure e modalità organizzative semplificate per rispondere agli eventi calamitosi;
- ❖ **Art.12 co.5, a):** Adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica (ex art.50 e 54 267/2000);
- ❖ **Art.12 co.5, b):** Vigilare sul Comune per le attività di Informazione alla popolazione su scenari di rischio e sulla pianificazione;
- ❖ **Art.12 co.5, c):** Vigilare sul Comune per le attività di Coordinamento di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio

Funzioni dei Comuni (art. 12)

Comma 1: Lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi è **funzione fondamentale dei Comuni**

Comma 2: I Comuni, anche in forma associata, provvedono:

- a) All' **Attuazione**, in ambito comunale, delle **attività di prevenzione** dei rischi;
- b) All' **Adozione** di tutti i **provvedimenti** necessari ad **assicurare i primi soccorsi** in caso di eventi calamitosi in **ambito comunale**;
- c) A **Disciplinare** le **procedure e le modalità di organizzazione** dell'azione amministrativa al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in caso di evento;
- d) a **Disciplinare** le **modalità di impiego di personale** qualificato da mobilitare **per eventi calamitosi in altri Comuni**;
- e) Alla **Predisposizione** dei **piani comunali o di ambito di protezione civile**, anche nelle forme associative e di cooperazione;
- f) all'**attivazione** e **direzione dei primi soccorsi alla popolazione**;
- g) Alla **vigilanza** sull'attuazione dei **servizi urgenti**;
- h) all'**impiego del volontariato** di protezione civile



Funzioni del Prefetto (artt. 9 e 12)

Art. 12, co.6: Quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, il **Sindaco chiede l'intervento alla Regione e al Prefetto.**



Art. 9, co.1: In occasione degli **eventi emergenziali di tipo b) e c)** :

- a) **assicura** un costante flusso e scambio informativo con il **Dipartimento, la Regione, i Comuni;**
- b) **assume**, nell'immediatezza dell'evento **in raccordo con il Presidente della Regione** e la struttura regionale di protezione civile, **la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza;**
- c) **promuove e coordina** l'adozione dei provvedimenti necessari per **assicurare l'intervento delle strutture dello Stato;**
- d) **vigila** sull'attuazione dei servizi urgenti;
- e) **attiva** gli enti e le amministrazioni dello Stato

Cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile

Il Prefetto non interverrà direttamente in caso di eventi di tipo "a)", ma per questi eventi sarà l'autorità territoriale - come descritto all'articolo 12 - se del caso a chiedere il suo intervento.

»»» Funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 10)

» Inquadrato e definito nel dettaglio il ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prima solamente elencato fra le Strutture operative nazionali del servizio.



» ***Spettano ai VVF gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, di ricerca e salvataggio e assumono la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.***

»»» Funzioni delle Regioni (art. 11)

» **Comma 1:** Le **Regioni**, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori **assicurando**:

- a) l' **Adozione** e l'**attuazione** del **piano regionale di protezione civile**;
- b) L' **Emanazione** degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali, nonché la **revisione e valutazione periodica** dei medesimi;
- d) la **gestione della sala operativa regionale**;
- f) le **modalità per la deliberazione dello stato di emergenza**;
- g) le **modalità di coordinamento** dell'attuazione degli interventi urgenti;
- h) la **preparazione, gestione ed attivazione** della **colonna mobile regionale**;
- i) L' organizzazione per la rimozione di ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- m) lo spegnimento degli incendi;
- o) **l'attribuzione alle province di funzioni di protezione civile, comprese le relative risorse**, con riguardo alla **predisposizione dei piani provinciali sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture**;

» **Comma 2:** **Prevede l'istituzione di un fondo** nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi del piano e **dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza**;

»»» Tipologia di rischio e Sistema di allertamento (artt. 16 e 17)

» Elencati puntualmente i **rischi naturali** (*sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi*) e **quelli antropici** (*chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali*)



» **Art. 17, comma 1:** Il sistema di allertamento è articolato in un sistema **statale e regionale**.

Appare l'indicazione **in merito al CARATTERE "PROBABILISTICO"** delle attività di previsione degli eventi

Pianificazione (art. 18)

Comma 1: *ai diversi livelli territoriali è l'attività non strutturale, basata sulle attività di previsione ed è finalizzata:*

- a) A **definire le strategie operative e il modello di intervento** delle attività di protezione civile;
- b) Ad **assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte;**
- c) A **definire i flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;**
- d) A **definire i meccanismi e le procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;**



Comma 2: *E' assicurata la **partecipazione dei cittadini** al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile*

Comma 3: *I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale **devono essere coordinati con i piani di protezione civile***

»»» Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile (*art. 24 e 25*)

» ***La mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile prevede una eventuale successiva dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.***

Viene **deliberata** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e su richiesta del Presidente della Regione attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, **in occasione o in vista di eventi emergenziali** che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza.

» ***NOVITÀ: lo stato di mobilitazione consente già procedure di somma urgenza, che possono essere attivate nelle more della deliberazione di cui all'art. 24.***

Deliberazione stato di emergenza (art. 24 e 25)

Previsti 2 provvedimenti:

» **Comma 1: DPCM per immediatezza:** vengono assegnate **prime risorse** finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti

» **Comma 2: Segue ricognizione del DPC e Regione**

DPCM che stanZIA **ulteriori risorse** finanziarie necessarie per il completamento delle attività, quali **(art.25):**

- a) **Organizzazione** interventi di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;
- b) **ripristino** della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (macerie, rifiuti, ecc);
- c) **attivazione** di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale;
- d) **realizzazione** di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite;
- e) **Ricognizione** dei fabbisogni per il ripristino delle strutture ed infrastrutture

» **Durata dello stato di emergenza raddoppiata rispetto a normativa previgente (12 + 12 mesi).**

»»» Gruppi Comunali di Protezione Civile (artt. 32 e 35)

» **Art. 32 co. 3:** La partecipazione del volontariato al Servizio Nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, **ivi compresi i Gruppi Comunali, che svolgono l'attività di protezione civile** di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 [...].

» **Art. 35 co. 1:** I Comuni possono promuovere la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica.

- ❖ La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è **deliberata dal Consiglio comunale;**
- ❖ il **Comune**, mediante i propri uffici, **cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;**
- ❖ il **Coordinatore** è individuato secondo principi di democraticità.

» **Art. 35 co. 2:** Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, **i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome**





Fondo Regionale Protezione Civile

(artt. 45)



Viene confermato il «**Fondo regionale di protezione civile**», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**, e concorre agli *interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).*



Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.



Per ulteriori informazioni
**AREA Relazioni internazionali,
Sicurezza, Legalità e Diritti civili
Territorio e Infrastrutture,
Ambiente e Protezione civile**

Responsabile: Antonio RAGONESI

Pagina web: www.protezionecivile.anci.it

Mail: areasicurezza@anci.it